

L'articolo 53-bis del decreto Ronchi è incostituzionale?

Prime riflessioni sull'[ordinanza GIP Trib. Bari 24 giugno 2004](#)

Giampaolo Sechi

1. Non mi pare metodologicamente corretto equiparare l'espressione utilizzata dal legislatore in una fattispecie incriminatrice ad un'altra espressione, pur identica, utilizzata per descrivere o circostanziare altra condotta penalmente rilevante, perché così facendo non se ne coglie correttamente il disvalore penale. Più che l'indeterminatezza dell'espressione "*ingente quantitativo*" merita attenzione l'espressione "*ingente quantitativo di rifiuti*", perché riferita a materie o beni cui si applica la nozione dell'art. 6 del decreto Ronchi in dipendenza del fatto del disfarsi, mentre gli stupefacenti restano tali (e sempre negativamente considerati dal legislatore) a prescindere dal concorso di circostanze oggettive e soggettive.
2. In materia di rifiuti, la gestione "professionale" ha ad oggetto sempre quantitativi che possono definirsi "ingenti", basti pensare che l'art. 30, quarto comma, del decreto Ronchi esenta dall'iscrizione all'Albo i trasportatori di rifiuti pericolosi da sé prodotti se la quantità giornaliera di produzione non supera i trenta chili o litri. Inoltre, la classe minima di iscrizione per il trasporto (la F) prende in considerazione come limite di classe il quantitativo di tremila tonnellate annue. In tali circostanze il prudente apprezzamento del giudice nella valutazione di quanto sia ingente un quantitativo di rifiuti risulterebbe essere sganciato anche da questi dati positivi, riflettendo una violazione del principio di tassatività della fattispecie che mi pare evidente.
3. Non dimenticando che è sempre vivace il dibattito sui casi in cui un certo materiale sia rifiuto o non lo sia, l'indeterminatezza della fattispecie risulta ancor più evidente solo che si consideri che il giudizio sul quantitativo di rifiuti deve prescindere dalla classificazione dello stesso come pericoloso o non pericoloso, con la naturale conseguenza che potrebbe essere ritenuto ingente un quantitativo di 50 kg di rifiuti non pericolosi, e non ingente quello di 40 kg di rifiuti pericolosi.
4. Il GIP di Bari, critica anche la necessità del dolo specifico ai fini della punibilità, in quanto apparirebbe difficile ipotizzare una condotta "abusiva" cui possa accompagnarsi un profitto giusto. Mi permetterei di aggiungere a questo proposito, che il vulnus al diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost., viene arrecato non tanto dalla confusione tra dolo generico e specifico, quanto piuttosto dal fatto che il richiesto dolo specifico sarebbe immanente in una condotta abusiva che necessariamente riguarda "più operazioni, e l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate" poiché la gestione dei rifiuti sia urbani che speciali non può prescindere da una struttura organizzativa-impresoriale, che è presupposto finanche per l'ottenimento delle autorizzazioni alla gestione (si pensi al fatto che il D.M. 406/98 in materia di iscrizione all'Albo gestori richiede

la dimostrazione puntuale di una solidità strutturale e finanziaria che, mancando, si rivela ostativa all'iscrizione stessa).

5. Chiudendo con una considerazione di ordine pratico, vorrei segnalare che, nella mia esperienza, da due anni a questa parte non vedo più alcun procedimento penale iniziare con la sola ipotesi di reato dell'art. 51, primo comma (o magari terzo comma), ma sempre per la presunta violazione dell'art. 53 bis, da solo o in concorso con altri reati, come se non sussistessero più di illecito penale ambientale, che non integrino questo delitto. Quale migliore prova dell'indeterminatezza della fattispecie?

Per un commento al reato, v. L. Prati, *"Il nuovo reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica"*, in Ambiente, IPSOA, n. 7/2001; P. Giampietro, *"Prime note sulle nuove disposizioni in campo ambientale"*, in Ambiente, IPSOA, n. 5/2001; S. Beltrame, *"Traffico illecito di rifiuti: Tra dubbi e perplessità...alla ricerca di parametri interpretativi"*, in Ambiente, IPSOA, N. 3/2004; da ultimo, su una vicenda giudiziaria ancora in corso, sulla quale pende un ricorso per Cassazione, CFR. Tribunale di Bari. Sezione del Riesame. Ordinanza del 28 luglio 2003, con nota di P. Giampietro: *"Prime applicazioni del reato di organizzazione per il traffico illecito di rifiuti"*, in Ambiente, IPSOA, n. 6/2004. Sulla manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis vedi Cass. Pen., sez. III, 16 dicembre 2003, Ric. Rosafio ed altri (massima), in Ambiente, IPSOA, n. 4/2004. pag. 379.